

RG 16879/2015

TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Presidente della I sez. civile, letto il ricorso con il quale De Luca Vincenzo ha chiesto che, sull'istanza cautelare volta a ottenere la sospensione dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.6.2015, con cui è stata disposta la sospensione del ricorrente dalla carica di Presidente del Consiglio Regionale, si provveda con decreto motivato, inaudita altera parte, potendo la convocazione della controparte pregiudicare l'attuazione del provvedimento;

considerato che, recentemente, la questione di legittimità costituzionale delle norme in forza delle quali è stato adottato il provvedimento impugnato, su cui il ricorrente giustamente fonda il fumus boni iuris, e che è stata sollevata anche nel ricorso principale proposto dallo stesso De Luca, è stata, in più occasioni, ritenuta non manifestamente infondata ed è stata già rimessa alla Corte Costituzionale dal giudice amministrativo e da quello ordinario (v., per tutte, quanto al giudice ordinario, Corte di Appello di Bari, ordinanza n. 1748/2014 del 27.1.2014 e, quanto al



giudice amministrativo, Tar della Campania, ordinanza depositata il 30.10.2014);

ritenuto, sulla base della valutazione della fattispecie effettuata nella presente fase del procedimento, sulla quale vi potrà essere un più approfondito esame al momento della instaurazione del contraddittorio, che la mancata rimozione degli effetti del provvedimento impugnato appare idonea a cagionare al ricorrente un pregiudizio non riparabile con l'eventuale decisione definitiva favorevole e ad integrare, quindi, il periculum in mora, posto che l'istante non potrebbe recuperare, in alcun modo, il periodo di sospensione subito, nelle more dell'accertamento definitivo di merito;

ritenuto, altresì, che l'esercizio del diritto politico di cui il ricorrente lamenta la lesione, ha carattere funzionale e "serve" al conseguimento di una finalità, di rilevanza costituzionale, che va oltre il singolo e incide, in modo immediato e diretto, sul funzionamento e sull'organizzazione amministrativa della Regione;

considerato che, nel caso di specie, come hanno esattamente rilevato il ricorrente e l'Avvocatura Generale dello Stato col parere espresso in data 23.6.2015, il provvedimento impugnato, inibendo al Presidente l'esercizio dei poteri connessi alla sua carica e,



impedendo l'insediamento del Consiglio Regionale e la nomina degli organi di Presidenza del Consiglio entro il termine del 12.7.2015, nonché la composizione della Giunta regionale e la nomina del vice presidente, determinerebbe la necessità di ricorrere a nuove elezioni, con conseguente vanificazione dell'intero risultato elettorale e con indubbia lesione anche delle posizioni soggettive dei rimanenti eletti in Consiglio;
rilevato che, anche sotto quest'ultimo profilo, la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento richiesto;

P.Q.M.

letto l'art. 669 sexies II comma c.p.c., in accoglimento della domanda cautelare, sospende l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.6.2015, con il quale è stata disposta la sospensione di De Luca Vincenzo dalla carica di Presidente del Consiglio Regionale;
fissa per il giorno 17 luglio 2015, alle ore 9,30, l'udienza di comparizione delle parti, dinanzi al Collegio, per la conferma, la modifica o la revoca del presente decreto;
nomina giudice relatore la dott.ssa Anna Scognamiglio;



assegna al ricorrente termine fino al 10 luglio 2015, per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte e al Pubblico Ministero.

Napoli, 2.7.2015

Il Presidente

(dott. Gabriele Cioffi)

